

Provincia di Cuneo

DECRETO Repertorio Generale n.20435 del 25/06/2019

DI ESPROPRIO DI IMPOSIZIONE COATTIVA DI SERVITÙ' DI PASSAGGIO, DI CONDOTTA CON CAVI ELETTRICI E DI ELETTRODOTTO INTERRATO DPR327/2001 E SMI. DERIVAZIONE AD USO ENERGETICO ALIMENTATA IN LOCALITA LA PRESA NEL COMUNE DI SAMPEYRE. BENEFICIARIO TORINETTO sas

DECRETO Repertorio Generale n.20435

Data 25/06/2019

Pratica n. 08.09/000015-02 anno 2014

FF/no

PROVINCIA DI CUNEO
(c.f. e P.IVA 00447820044)
Settore Affari Generali

Oggetto: DERIVAZIONE AD USO ENERGETICO ALIMENTATA DAL TROPPO PIENO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA LA PRESA NEL COMUNE DI SAMPEYRE. PROPONENTE BENEFICIARIO TORINETTO S.A.S.

DECRETO DI ESPROPRIO, DI IMPOSIZIONE COATTIVA DI SERVITÙ' DI PASSAGGIO, DI SERVITU' DI CONDOTTA CON CAVI ELETTRICI E SERVITU' DI ELETTRODOTTO INTERRATO D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. – DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA ai sensi dell'art. 22 medesimo D.P.R.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

Art. 1 di disporre favore della ditta TORINETTO s.a.s. di Gianfranco e Antonella Martino & C. con sede legale in Sampeyre Borgata Calchesio 9 C.F. P.IVA 02470900040

proponente e beneficiario della procedura, per i beni indicati e meglio specificati nella tabella Allegato A)

Terreni censiti al comune di Sampeyre foglio 72 mappali 85-82-48-79-47

Foglio 71 mappali 81-137-33-

Foglio 73 mappali 116-122-117-104-142-27-28-148-12-8-57-7-141-19-185-14-15-20-

Foglio 75 mappali 171-170-57-95-91-98-204-60-97-96-94-53-58-61-200-62-42-59-208-41-251-259-258-22-20-261-16-15-198-12-13

77 mappali 281-280-336-674-222-224-223-409-232-564-563-408-518-237-

78 mappali 48-206-84-238-194-297-179-74-188-181-178-276-275-277-273-186-170-246-244-245-175-236-207-239-248-89-88-250-247-86-78-223

e nel Piano particellare di esproprio grafico allegato (n.4 Planimetrie) allegati al presente decreto: **l'espropriazione, l'imposizione della servitù di passaggio, l'imposizione della servitù condotta con cavi elettrici, l'imposizione della servitù di elettrodotto interrato ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;**

Art. 2 di determinare ai sensi dell'art. 22 in via d'urgenza l'indennità provvisoria dovuta ai soggetti proprietari dei beni immobili interessati dalla esecuzione dei lavori per la realizzazione ed esercizio dell'impianto così come risulta nell'allegata tabella Allegato A);

Art. 3 di dare atto, ai sensi dell'art. 23.1 lett. a) – b) – c) ed e) D.P.R. 327/2001 e s.m.i. che:

- il presente decreto di esproprio, di asservimento ed occupazione temporanea è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
- il progetto dell'opera è stato approvato con provvedimento dirigenziale n.1925 del 23/06/2014, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- l'indennità di esproprio, di asservimento e di occupazione temporanea è determinata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., così come risulta nell'allegata tabella Allegato A);

Art. 4 di dare atto che l'imposizione della servitù di elettrodotto interrato a carico dei fondi interessati di cui all'Allegato A e planimetrie, comportano:

- il divieto di edificazione nella fascia asservita;
- il diritto in capo al beneficiario di accedere alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale e i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi. Durante l'esercizio della servitù, gli eventuali ulteriori danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta e liquidati a chi di ragione;
- l'obbligo di utilizzare la fascia asservita compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto;
- l'obbligo di non eseguire nella fascia stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù di cui al presente atto;
- il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- l'obbligo di dare preventiva comunicazione al Concessionario di qualsiasi intervento straordinario o di innovazione all'interno della fascia asservita, al fine di consentire l'accertamento della compatibilità dell'intervento con la condotta presente nel sottosuolo;
- il divieto di eseguire attività di coltivazione mediante utilizzazione di macchinari o attrezzi meccanici che possano compromettere la sicurezza delle persone e dell'elettrodotto;
- il divieto di praticare colture incompatibili con la presenza dell'elettrodotto tenuto conto della collocazione dei cavi interrati;
- l'obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazione senza alterazione della profondità di posa dell'elettrodotto stesso e il divieto di eseguire scavi tali che possano compromettere la sicurezza dell'elettrodotto.

Art. 5 di dare atto che l'imposizione della servitù di passaggio a carico dei fondi interessati di cui all'Allegato A e planimetrie, costituisce il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio od ostacoli il libero passaggio di uomini e mezzi sull'area asservita, o che diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Art.6 di dare atto che l'imposizione della servitù di condotta con cavi elettrici a carico dei fondi interessati di cui all'Allegato A e planimetrie, comporta:

- l'obbligo in capo al proprietario del fondo servente di utilizzare la fascia asservita compatibilmente con la presenza della condotta e relativi cavidotti e conseguente servitù;
- il divieto di edificazione nella fascia asservita;

- il divieto di piantumazione di alberi d'alto fusto in prossimità della condotta e dei cavidotto al fine di evitare interferenze con l'apparato radicale, tenuto conto della collocazione dei cavi e della profondità del loro interrimento;
- l'obbligo in capo al proprietario del fondo servente di dare preventiva comunicazione al Concessionario di qualsiasi intervento straordinario o di innovazione all'interno della fascia asservita, al fine di consentire l'accertamento della compatibilità dell'intervento con la condotta presente nel sottosuolo;
- il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- l'obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazione senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa.
- Il diritto in capo al beneficiario di accesso alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale e i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione l'esercizio e le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi. Durante l'esercizio della servitù, gli eventuali ulteriori danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta e liquidati a chi di ragione.

Art. 7 di dare altresì atto, ai sensi dell'art. **23 c.1 lett. f)** D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che l'esproprio e l'apposizione della servitù sono **disposte sotto la condizione sospensiva** che il presente decreto sia successivamente notificato ed eseguito.

Art. 8 di eseguire il presente decreto ai sensi dell'art. **23 c.1 lett. h)** D.P.R. 327/2001 e s.m.i., mediante immissione nel possesso, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, nelle date, ore e luoghi individualmente comunicati. L'esecuzione darà luogo agli effetti di cui all'art. 25 del presente Decreto.

Art. 9 di disporre la Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 23.2 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. la trascrizione e voltura del presente decreto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari presso i competenti uffici, **il tutto a cura e spese del soggetto beneficiario.**

Art.10 di disporre l'indicazione della data dell'immissione in possesso, una volta realizzatasi, provvedendo altresì alla trasmissione del relativo verbale all'Ufficio dei Registri Immobiliari per la relativa annotazione ai sensi dell'art. 24.5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art.11 di dare atto che le somme dovute a titolo di indennità di espropriazione, servitù ed occupazione temporanea saranno ad intero carico del beneficiario dell'esproprio;

Art.12 di dare atto che il presente decreto di esproprio è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21/11/1967 n. 1149;

Art.13 che in corso di esecuzione dei lavori, il soggetto proponente deve rispettare quanto riportato nel Piano Particellare di Esproprio, (Registro ditte – Allegato A e Piano particellare grafico – numero 4 planimetrie allegati al presente atto);

Art.14 di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso all'Autorità competente nei termini di legge.

e INVITA

ai sensi dell'art. 22 c. 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., i soggetti interessati ***nei trenta giorni successivi alla immissione nel possesso*** a comunicare all'Autorità espropriante, se condividono l'indennità di espropriazione come quantificata nell'allegato. Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, si dispone il pagamento della indennità che verrà effettuato con le modalità di cui all'art. 26 medesimo Decreto;

Ai sensi dell'art. 26.3 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. **qualora il bene sia gravato da ipoteca**, dovrà essere presentata anche una dichiarazione del titolare di tale diritto, con firma autentica, che autorizza la riscossione della somma. Nel caso in cui il bene risulti gravato da altri diritti reali, ovvero siano presentate opposizioni al pagamento delle indennità, in assenza di accordo sulle modalità di riscossione, sarà disposto il deposito della medesima presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato. In tal caso l'effettivo pagamento avrà luogo in conformità della pronuncia della autorità giudiziaria adita su domanda di chi vi abbia interesse (26.4 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) .

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla immissione nel possesso, l'ente procederà ai sensi dell'art. 22 c. 4 e 22 c. 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto si intende non concordata la determinazione della indennità di espropriazione.

IL DIRIGENTE del SETTORE AFFARI GENERALI

Dott. Freni Fabrizio

Omissis

Omessi allegati